

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3782}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BONO

Modifica dell'articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

Presentata il 29 maggio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le norme vigenti in materia di pagamento delle tasse di circolazione dei beni mobili iscritti ai pubblici registri necessitano di una profonda modifica, tesa a garantire una moltitudine di cittadini incolpevoli dal rischio di vedersi notificate, anche a distanza di anni, ingiunzioni di pagamento di tasse e soprattasse di circolazione su beni mobili non più detenuti ad alcun titolo.

Sotto accusa è, infatti, il meccanismo normativo attuale che, individuando quale obbligato al pagamento delle tasse non il reale detentore del diritto, bensì colui che formalmente risulta iscritto al pubblico registro automobilistico, ha causato una pesante situazione per cui decine di migliaia di trasferimenti di proprietà non sono stati trascritti e i reali proprietari, anche a distanza di anni, si sono visti recapitare ingiunzioni di pagamento per

tasse di circolazione su beni mobili di cui avevano perfino smarrito la memoria dell'antico possesso.

Una situazione fortemente ingiusta, che ha causato fastidi e danni a una enorme platea di cittadini e che comporta l'obbligo morale e giuridico di promuovere le immediate modifiche della normativa in direzione di una effettiva garanzia alla parte più debole dei contraenti che, nella fattispecie, è certamente quella venditrice.

Per tali ragioni, con la presente proposta di legge, all'articolo 1, si propone la parziale modifica dell'articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introducendo un obbligo per il compratore che renda cogente il principio di procedere alla trascrizione della titolarità del bene acquistato e cioè, pena la nullità del contratto, di notificare al venditore l'esecuzione di tutti gli adempimenti di legge.

Un'ulteriore modifica, che va sempre nella direzione di rendere meno aleatorio l'obbligo della trascrizione, riguarda il forte aumento delle sanzioni amministrative.

All'articolo 2 si propone sostanzialmente una sanatoria, senza sanzioni, per la regolarizzazione di tutte le posizioni irregolari maturate fino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Con l'articolo 3, infine, si stabilisce il principio che, in ogni caso, la semplice titolarità dell'iscrizione ai pubblici registri automobilistici rimane il nesso causale principale per l'obbligo del pagamento

delle tasse di circolazione, salvo la possibilità di dimostrare, con idonea documentazione, nei casi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, l'inesistenza del presupposto giuridico per il pagamento dell'obbligazione fiscale.

In considerazione del forte allarme popolare in atto esistente quale conseguenza delle decine di migliaia di ingiunzioni di pagamento per tasse di circolazione non dovute e il dovere di rendere, al più presto, giustizia ai cittadini interessati, si raccomanda il celere esame e la conseguente approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 42 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, è sostituito dal seguente:

« ART. 94. — (*Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario*). — 1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà. Entro i successivi trenta giorni, l'acquirente notifica al venditore l'avvenuta trascrizione, pena la nullità del contratto.

2. L'ufficio della Direzione generale della MCTC, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Analogamente procede per i trasferimenti di residenza.

3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni.

4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 3, l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 2 milioni e 500 mila.

5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste nel comma 4 ed è inviata all'ufficio della Direzione generale della MCTC, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse ».

ART. 2.

1. Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente legge è possibile entro novanta giorni procedere, senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.

ART. 3.

1. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti ai pubblici registri automobilistici, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente dimostrare ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.

2. In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattive delle tasse, soprattasse e accessori.